



# Le regole di tassazione delle controlled foreign company

Natalia Operti  
20.5.2021

Tempo di lettura: 3'



*Cosa succede agli utili distribuiti da imprese ed enti a regime fiscale privilegiato? La complessa questione delle controlled foreign company (Cfc)*



Le persone fisiche che detengono partecipazioni in imprese ed enti non residenti nel territorio dello Stato, al fine della corretta imposizione degli utili derivanti dal possesso di tali partecipazioni, devono affrontare la **complessa questione delle controlled foreign company (Cfc)**. Le regole dettate per le Cfc si applicano, a certe condizioni, alle partecipazioni detenute in imprese ed enti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.

La *ratio legis* che informa l'articolato sistema delle Cfc delineato dal legislatore domestico si inserisce nel più ampio contesto, europeo ed extraeuropeo, caratterizzato da una **crescente attenzione alla repressione delle strategie elusive di pianificazione fiscale internazionale** che generano problematiche di concorrenza fiscale sleale tra Paesi e incidono sul funzionamento dei mercati interni. Dal primo intervento delle Nazioni unite sul tema (1962) fino al Progetto base erosion and profit sharing (Beps) dell'Ocse, in particolare l'Action 3 specifico per le *controlled foreign company*, e alla Direttiva europea 2015/1164/UE (Direttiva Atad).

In questa sede si propone di tratteggiare gli **elementi essenziali dell'attuale disciplina sulle controlled foreign company** così come delineata nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) a seguito del recepimento della Direttiva Atad con specifico riferimento agli utili percepiti da persone fisiche residenti tralasciando per brevità di esposizione l'esame di un altro tema, altrettanto complesso, che attiene alla parte della normativa che impone la tassazione per trasparenza degli utili provenienti da soggetti Cfc e quindi indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Il combinato disposto di cui all'art. 47 e al nuovo art. 47-bis del Tuir dispone la tassazione integrale degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato con applicazione, per le partecipazioni non quotate, di una ritenuta a titolo di acconto pari al 26% sull'intero importo dei proventi percepiti. Ne deriva che **il percettore non può applicare le percentuali di abbattimento della base imponibile del dividendo** come avviene, a determinate condizioni, per gli utili non Cfc e la ritenuta è applicata in acconto e non a titolo d'imposta come per gli utili non Cfc.

Il richiamato regime impositivo non trova applicazione qualora gli utili abbiano già concorso a formare il reddito imputato al socio per trasparenza secondo la disciplina prevista per le *controlled foreign company* ovvero nel caso in cui il percipiente dimostri, anche a seguito di esercizio di interpello, che non sia stato conseguito, fin dall'inizio del periodo di possesso delle partecipazioni, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.



Leggi anche

[Giovani imprenditori, ecco le agevolazioni per gli under 35](#)

Ai fini della normativa *de quo*, rilevano gli utili provenienti dalle partecipazioni dirette ed indirette, che integrino il requisito del controllo ai sensi della normativa prevista per le Cfc, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato.

La ragione per la quale soltanto nel caso di partecipazione indiretta (ovvero di partecipazione in società o enti residenti all'estero che, a loro volta, conseguono utili in imprese o enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata) è richiesto il requisito del controllo nella società estera partecipata trova ragion d'essere nella circostanza in virtù della quale soltanto in presenza di un rapporto di controllo, al pari del caso di partecipazione diretta, il socio può ritenersi artefice o, quantomeno, consapevole dell'investimento nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Ai fini della **qualifica di società o enti "controllati" non residenti** secondo l'art. 167, comma 2, del Tuir, risulta necessario, in alternativa, che tali soggetti siano controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o contrattuale) ovvero che oltre il 50% della partecipazione ai loro utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Per quanto attiene i criteri dettati dal legislatore per **individuare i paesi a fiscalità privilegiata**, molteplici interventi normativi nel corso degli anni hanno radicalmente modificato le modalità di identificazione dei paesi regimi a fiscalità privilegiata. Si pensi, prima fra tutti, alla

bipartizione dei Paesi nelle *black list* e *white list* poi abbandonata con il recepimento della Direttiva Atad. Per effetto del nuovo art. 47-bis

del Tuir, si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'[Unione Europea](#) ovvero da quelli aderenti allo spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni quando, in presenza di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 167, comma 2, del Tuir detenute da un soggetto residente in Italia, il livello di **tassazione effettiva** previsto nello Stato di residenza della società o dell'ente risulti inferiore al 50% di quello italiano. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate indicherà i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione. In attesa dell'emanazione di detto provvedimento si ritiene che possano valere nell'interpretazione della norma gli interventi dell'Agenzia delle Entrate sul tema della tassazione effettiva con riferimento alla normativa Cfc ante recepimento della Direttiva Atad tra i quali il provvedimento del 16 settembre 2016 e la Circolare 35/E/2016.

In mancanza del requisito del controllo, il regime fiscale sarà considerato privilegiato laddove il livello di **tassazione nominale** risulti inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia. Rilevano, peraltro, anche eventuali regimi speciali che risultino fruibili in virtù delle caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile. Nel caso in cui il regime speciale riguardi soltanto una parte dell'attività svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale deve risultare prevalente, in termini di ricavi, rispetto alle altre attività svolte dal soggetto beneficiario.

La previsione, per le partecipazioni non di controllo, di un "test" semplificato basato sull'aliquota nominale, è stata introdotta al fine di tenere conto delle difficoltà che i soci non qualificati potrebbero incontrare nel reperire le informazioni necessarie a determinare il **tax rate** effettivo della società partecipata.

Un ultimo cenno deve essere riservato alle due **esimenti** previste sempre dall'articolo 47-bis del Tuir per la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati: si tratta delle ipotesi in cui il soggetto residente, in possesso di partecipazioni in società o enti residenti in Stati o territori a [fiscalità](#) privilegiata, sia in grado di dimostrare che a) la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) mediante il possesso della partecipazione estera non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.



Leggi anche

[Fiscalità italiana delle persone fisiche nell'era post-Brexit](#)



Leggi anche

[Imprese di famiglia: i tre approcci della strategia filantropica](#)



Natalia Operti

Opinione personale dell'autore

Partner di Rlvt, dottore commercialista e revisore Legale, ha maturato una significativa esperienza nel campo delle imposte dirette e indirette e, in particolare, nel campo della fiscalità internazionale e dell'Iva. Con riguardo alla fiscalità internazionale degli individui, offre consulenza in merito al trasferimento di residenza e ai regimi riservati agli inpatriates/expatriates, tassazione transfrontaliera dei redditi e crediti per le imposte pagate all'estero.

## La redazione vi consiglia altri articoli

### SU CONSULENZA PATRIMONIALE

- [Regno Unito, stop ai centri offshore d'oltremare](#)
- [Pianificazione patrimoniale, i vantaggi delle polizze vita](#)
- [La Brexit, un'opportunità per la finanza francese](#)